

Provincia di Biella

**Licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal Lago di Viverone, in Località Masseria del Comune di Viverone, assentita al Sig. FLORIO Adriano con D.D. n. 1.199 del 01.08.2023. PRAT. 183AT**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.199 del 01 agosto 2023

Il Dirigente del Servizio

Rifiuti - V.I.A – Energia - Qualità dell'aria - Acque Reflue e Risorse Idriche  
(omissis)

**DETERMINA**

- 1.** di assentire, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., al Sig. FLORIO Adriano - (omissis), la licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal Lago di Viverone, in Comune di VIVERONE – località Masseria;
- 2.** di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca della licenza:
  - 1.** l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, mediante pescaggio dal Lago, con pompa idrovora azionata da trattore agricolo, in modo che la portata istantanea dell'acqua derivata non abbia a superare il valore di litri al secondo massimi 15 e la portata media il valore di litri al secondo medi 0,0009 - corrispondenti a un volume complessivo di circa 30 metri cubi annui, senza obbligo di restituzione delle colature;
  - 2.** l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irriguo);
  - 3.** ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né si potranno alterare le condizioni fisico-idrauliche del Lago di Viverone. A garanzia di ciò l'attingimento dovrà essere sospeso ogni qualvolta se ne presenti la necessità, dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);
  - 5.** ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);
  - 8.** in base a quanto previsto per i prelievi idrici dal Lago di Viverone, dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 21-4635 e sulla scorta del parere espresso dal Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali (con nota in data 06 luglio 2023 prot. provinciale n. 15.751, prot. regionale n. 00095273/2023), l'attingimento d'acqua in esame sarà soggetto alle seguenti prescrizioni: ai sensi dell'art. 6 delle Misure di Conservazione sito specifiche, nel caso in cui il livello del Lago scendesse al di sotto di - 60 cm. sotto il livello medio (c.d. "zero idrometrico"), il prelievo idrico dovrà essere interrotto. L'Amministrazione Provinciale si riserva, in ogni caso, la facoltà di imporre l'interruzione del prelievo in corrispondenza di un nuovo livello di riferimento, qualora questo venga rideterminato dall'Autorità competente alla gestione della ZSC/ZPS IT1110020 "Lago di Viverone";
  - 9.** il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;
  - 10.** qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Istruttore Direttivo Tecnico**  
**Geom. Lucio MENGHINI**